



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

### DETERMINAZIONE

Numero **124**

Di data **23.01.2014**

Oggetto: **ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2014 DEI LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO ALLE PENSIONI PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, LP 7/1998, DEI LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO ALL'INCREMENTO DI CUI ALL'ART. 38 DELLA LEGGE 448/2001 E DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'INCREMENTO**

### IL DIRIGENTE

vista la legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 recante "Disciplina degli interventi assistenziale in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi" e, in particolare:

- l'articolo 7, comma 1 che stabilisce i limiti di reddito per l'anno 1998;
- l'articolo 8, comma 1, il quale prevede che i limiti di reddito previsti dal citato articolo 7, comma 1, siano rivalutati annualmente secondo gli indici di variazione adottati dallo Stato per la determinazione annuale dei limiti di reddito stabiliti per l'accesso alle corrispondenti prestazioni previste dall'ordinamento statale;
- l'articolo 39, comma 1 il quale prevede il mantenimento del diritto a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della medesima legge beneficiano dell'assegno per ciechi civili decimisti;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 "Determinazione del valore di variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013" il quale stabilisce che la percentuale di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 è determinata in via definitiva nella misura del + 3,0% dal 1° gennaio 2013 e che per l'anno 2013 essa è determinata in via previsionale nella misura del + 1,2% dal 1° gennaio 2014, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

vista la circolare n. 7 di data 17 gennaio 2014 della Direzione Generale dell'I.N.P.S. avente ad oggetto "Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014" e, in particolare, l'allegato "Rinnovo 2014 - Tabelle" contenente le tabelle illustrative dei limiti di reddito e degli

importi mensili delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordi, nonché dei limiti di reddito e della misura dell'incremento previsto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

preso atto che in base alla Circolare INPS n. 7/2014:

- i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono stati aumentati del 2%, corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, senza tabacchi, riferito al periodo agosto 2012 - luglio 2013 e quello riferito al periodo precedente agosto 2011 - luglio 2012, mentre il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale ( art. 12 legge n. 412/1991), per il quale la variazione percentuale è dell'1,2% (paragrafo 7);
- il limite di reddito annuo per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente (paragrafo 13). Pertanto tale limite è fissato in euro 8.291,66 per il pensionato singolo e in euro 14.110,56 per il pensionato coniugato, mentre l'incremento delle pensioni può raggiungere l'importo massimo di euro 637,82;

vista la propria determinazione n. 4/IC del 3 gennaio 2013, con la quale sono stati adeguati per l'anno 2013 i limiti di reddito per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, della legge provinciale n. 7/1998;

ritenuto di applicare, per omogeneità di trattamento con i soggetti che percepiscono dallo Stato le prestazioni in questione, i medesimi limiti di reddito e il medesimo incremento delle pensioni calcolati dall'INPS, prescindendo da eventuali differenze derivanti dal calcolo della perequazione tra valori di limiti e di incremento corrispondenti;

vista l'allegata tabella nella quale sono riportati i calcoli relativi alla determinazione dei nuovi limiti di reddito per l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 7 comma 1, della legge provinciale n. 7/1998 per l'anno 2014 nonché gli importi dei limiti di reddito e della misura dell'incremento previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001;

visto l'articolo 49 comma 3 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 il quale prevede che tutti i rinvii al Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa contenuti nella legge provinciale n. 7/1998 si intendono sostituiti con rinvii al dirigente dell'Agenzia medesima,

## **d e t e r m i n a**

- 1) di disporre che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i limiti di reddito per accedere alle pensioni per invalidi civili, ciechi civili e sordi di cui all'articolo 7, comma 1 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 e quelli per accedere all'incremento previsto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché la misura massima dell'incremento medesimo siano quelli indicati nella tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- 2) di prendere atto che alla rivalutazione annuale dei limiti di reddito per l'accesso alle prestazioni di cui agli articolo 1 e 3 della legge n. 11/90 provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione.

DATI CONTABILI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Trento, 23.01.2014

IL DIRIGENTE  
- dott. Gianfranco Zoppi -

<b>prestazioni economiche e soggetti beneficiari</b>	<b>importo limiti di reddito articolo 7 L.P. 7/1998</b>
<b>prestazioni economiche e soggetti beneficiari</b>	<b>importo limiti di reddito anno 2014 articolo 7 L.P. 7/1998</b>
pensione per invalidi civili assoluti, pensione per ciechi civili totali, pensione per ciechi civili parziali e pensione per sordi	16.449,85
pensione per invalidi civili parziali	4.795,57
assegno ciechi civili decimisti	7.908,64

**INCREMENTO "AL MILIONE"  
Articolo 38 della legge 448/2001**

<b>Limiti di reddito 2014</b>		<b>Al raggiungimento dell'importo mensile di</b>
<b>Pensionato solo</b>	<b>Pensionato coniugato</b>	
8.291,66	14.110,59	637,82